



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06-36858264-Fax- 36858211-8149-0623326645

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

C.U. n. 2

Roma, 11 febbraio 2011

LA COMMISSIONE APPELLO FEDERALE

composta dai signori:

Avvocato Enrico VALENTINI – Presidente

Avvocato Goffredo Maria BARBANTINI – Componente

Avvocato Augusto DI MARZIANTONIO – Componente

Si è riunita in data 10.02.2010 presso la sede della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, Viale Tiziano, n. 74, Roma, per deliberare in ordine al ricorso presentato dalla A.S.D. Hockey Breganze avverso il provvedimento del Giudice Unico Nazionale Hockey di cui al Comunicato Ufficiale n. 44, anno sportivo 2010/2011, del 03 febbraio 2011.

MOTIVI

la A.S.D. Hockey Breganze ha proposto appello avverso il provvedimento disciplinare del G.U.N. di cui in epigrafe, con cui venivano irrogate due giornate di squalifica ed € 150,00 di ammenda all'atleta Garcia Landa Jose Manuel e veniva irrogata un'ammenda di € 450,00 e diffida di squalifica del campo alla Società.

Premetteva la ricorrente che la sanzione inflitta all'atleta Garcia Landa fosse conseguenza di quanto riportato nel supplemento di referto arbitrale relativo alla gara Breganze – Giovinazzo del 29.01.2011 e, in particolare, che il medesimo “*dopo aver fatto un fallo dava una manata in faccia all'avversario che era a terra*”. In realtà entrambe tali circostanze non rispondevano a verità in quanto detto atleta non aveva commesso alcun fallo ed aveva solo tentato di soccorrere l'avversario caduto a terra.

Premetteva, altresì, che non rispondeva a verità nemmeno quanto riportato in tale referto e, in particolare, che un direttore di gara fosse stato colpito da tre palline di carta lanciate dai sostenitori del Breganze, i quali avevano insultato pesantemente gli arbitri, e che, alla conclusione della gara, gli arbitri stessi fossero stati ostacolati nel rientro.

La A.S.D. Hockey Breganze invocava, ai sensi dell'art. 49 Reg. Gare e Campionati Hockey Pista, la prova televisiva, chiedendo che venisse visionato il supporto magnetico, allegato al ricorso, ove era stata registrata la partita, ripresa dalla Giovinazzo TV, emittente in favore alla quale la Lega Nazionale Hockey ha stipulato un accordo di esclusiva.

La visione del cd, effettuata dalla CAF alla stessa udienza, dimostrava che il Garcia Landa non aveva effettivamente né commesso fallo né dato una manata all'avversario e non rilevava alcun lancio di palline di carta ed alcun ostacolo al rientro degli arbitri da parte dei sostenitori della ricorrente.

La prova televisiva, pienamente utilizzabile in questa sede, ai sensi dell'art. 49 Reg. cit., esclude ogni altro approfondimento probatorio.

P.Q.M.

La C.A.F., in parziale accoglimento del ricorso:

- 1) riduce ad una sola giornata la squalifica dell'atleta Garcia Landa Jose Manuel e annulla l'ammenda comminata (€150,00);
- 2) riduce l'ammenda da €450,00 ad €250,00 nei confronti della Società, annullando le ulteriori sanzioni.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo nella misura del 50% dell'importo versato (corrispondente ad €400).

Presidente	F.to	Avv. Enrico VALENTINI
Componente	F.to	Avv. Goffredo Maria BARBANTINI
Componente Relatore	F.to	Avv. Augusto DI MARZIANTONIO